

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

atrabal@libero.it
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: novità in materia di
IVA. Nuova opzione,
incentivata, per la trasmissione
telematica all'Agenzia delle
Entrate dei dati delle fatture
emesse e ricevute ex Legge n.
127/2015. Ultimi chiarimenti
dell'Agenzia delle Entrate**

*Disciplina della nuova opzione
di trasmissione telematica
all'Agenzia delle Entrate delle
fatture emesse e ricevute*

Entro il prossimo 31 marzo 2017 i
soggetti passivi IVA potranno
optare per la trasmissione
telematica all'Agenzia delle
Entrate dei dati di tutte le fatture
emesse e ricevute, e delle relative

variazioni. La scadenza del 31
marzo prossimo riguarda le fatture
emesse e registrate nel corso
dell'anno solare 2017. A regime,
essa potrà essere esercitata entro
il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di inizio della
trasmissione dei dati (quindi, ad
esempio, per le fatture dell'anno
2018, l'opzione dovrà essere
esercitata entro il 31 dicembre
2017). Si evidenzia che l'opzione
riguarda le operazioni rilevanti ai
fini IVA effettuate dal 1° gennaio
2017.

Tale opzione ha effetto dall'inizio
dell'anno solare in cui è esercitata
e dura fino alla fine del quarto
anno solare successivo e, se non
revocata, si estende di
quinquennio in quinquennio. In
caso di opzione, le fatture
potranno essere trasmesse e
ricevute in modo elettronico anche
tramite il Sistema di Interscambio
(SDI).

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito che nel caso le fatture
emesse e ricevute transitino
attraverso il Sistema di
interscambio (SDI), il contribuente
che ha esercitato l'opzione invierà
soltanto i dati delle altre fatture
(non SDI). Il contribuente o il suo
intermediario ha a disposizione
una procedura gratuita,
disponibile sul sito dell'Agenzia

delle Entrate; in alternativa può
utilizzare un software
commerciale conforme alle
specifiche tecniche.

*Dati da trasmettere e modalità
di esercizio dell'opzione*

Il Provvedimento del 28 febbraio
2016, dando attuazione al D.Lgs.
n. 127/2015, ha, inoltre, definito i
dati da trasmettere in relazione
alle fatture emesse e ricevute (e
registrate), il formato e le regole di
compilazione della comunicazione
e le modalità di trasmissione. In
caso di opzione, la trasmissione
telematica dei dati delle fatture ha
cadenza trimestrale, entro l'ultimo
giorno del secondo mese
successivo ad ogni trimestre e, per
l'ultimo trimestre, è effettuata
entro l'ultimo giorno del mese di
febbraio dell'anno successivo (le
scadenze sono quindi 31 maggio,
31 agosto, 30 novembre e 28 (29)
febbraio).

L'opzione per la trasmissione
telematica dei dati delle fatture è
esercitata, dal contribuente o da
un suo intermediario abilitato,
mediante l'apposita funzionalità
presente nel sito web dell'Agenzia
delle Entrate. In una apposita
sezione del sito web dell'Agenzia
delle Entrate, raggiungibile
mediante le credenziali di
autenticazione, sono consultabili,

da parte dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione, le informazioni che pervengono all'anagrafe tributaria.

Gli incentivi per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate

L'opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e anche dei corrispettivi (se presenti), prevede una serie di benefici fiscali, anche in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili. I vantaggi dell'opzione sono i seguenti:

- esonero dalla presentazione della comunicazione telematica trimestrale dei dati di tutte le fatture (si tratta del cosiddetto nuovo "spesometro" analitico (con modello polivalente), oggetto della precedente Taxnews. Si evidenzia che i dati da trasmettere in caso di opzione per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (stabiliti con Provvedimento del 28 ottobre 2016) sono gli stessi oggetto del nuovo "spesometro" analitico, sebbene il

calendario di trasmissione sia differente;

- possibilità di ottenere più velocemente i rimborsi IVA (è previsto, infatti, che tali rimborsi vengano eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei presupposti di legge di cui all'art. 30, comma 2, del decreto IVA);
- riduzione i due anni del termine di decadenza per le rettifiche e gli accertamenti IVA e del termine per gli accertamenti per le imposte sui redditi, che passa, dunque, dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre del terzo anno successivo. Va però evidenziato che il beneficio della riduzione dei termini di decadenza si applica limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo e che per usufruire della riduzione dei termini di accertamento viene posto il vincolo secondo cui il contribuente deve effettuare e ricevere tutti i pagamenti con modalità tracciate (bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, assegno bancario, circolare o

postale con clausola di non trasferibilità). In deroga, possono essere effettuati in contanti soltanto i movimenti di importo fino a 30 euro.

Ulteriori riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili per alcune categorie di contribuenti di minori dimensioni che optano per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute

Per talune categorie di contribuenti sono previsti ulteriori benefici, qualora optino per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché dei corrispettivi (se presenti).

Si tratta dell'esonero dalla registrazione dei documenti IVA sui registri delle fatture emesse e degli acquisti e dell'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e dalla garanzia, laddove richiesti ai fini dei rimborsi IVA (ex art. 38-bis del decreto IVA).

I contribuenti interessati da questa ulteriore agevolazione sono:

- gli esercenti attività professionali od artistiche;
- le imprese in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973;
- per il solo primo triennio di attività, le imprese che superano i limiti di ricavi di

cui al citato art. 18 e sono quindi in contabilità ordinaria (400 mila euro per le prestazioni di servizi e 700 mila per le altre attività).

Si evidenzia, infine, che l'accesso al regime opzionale ex Legge n. 127/2015 in commento, sebbene escluda, come accennato, la necessità di inviare il nuovo "spesometro analitico" ex D.L.

193/2016 che interessa la generalità dei contribuenti IVA, non esonera dalla comunicazione periodica dei dati delle liquidazioni IVA, che quindi dovranno essere in ogni caso effettuate.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Alberto Traballi